

Modulo per la sollecitazione di deleghe

SOPAF S.p.A. (il “**Promotore**” o **Sopaf**” o la “**Società**”), tramite il soggetto incaricato Proxitalia S.r.l., intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea degli obbligazionisti della Società medesima, convocata per il giorno **10 maggio 2011**, alle **ore 11,30** con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Finanza & Mercati” in data 6 Aprile 2011.

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore tramite il soggetto incaricato alla sollecitazione, entro il **9 maggio 2011** con una delle seguenti modalità:

- via fax al numero: 06.62209400
- via posta elettronica all'indirizzo: sollecitazionedeleghe-sopaf@proxitalia.com
- mezzo raccomandata, corriere o mani al seguente indirizzo:

Proxitalia S.r.l.
Gruppo Georgeson
Via Emilia, n. 88
00187 Roma
Alla c.a. di Renato Di Vizia

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Il/la sottoscritto/a(denominazione/dati
anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto),
nato/a a il,
residente a (città)
in(indirizzo)
C.F.
Tel. E-mail

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata)

- intestatario
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
in rappresentanza della società.....
con sede in.....C.F.....
Partita IVA
- creditore pignoratorio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (specificare)

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, Sopaf è eserciterà il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

VISTA la relazione del Consiglio di Amministrazione,

PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse e del riepilogo normativo in allegato al presente modulo di delega;

DELEGA

- Stefano Ravasio, nato a Zurigo (Svizzera); il giorno 28 febbraio 1967, codice fiscale RVSSFN67B28Z133H - Dipendente del Promotore

ovvero, in caso di sua sostituzione,

- Gian Marco Pioppo nato a Roma il giorno 17 agosto 1970, Codice Fiscale PPPGMR70M17H501F;
- Fabio Bianconi nato a Urbino il giorno 14 maggio 1980, Codice Fiscale BNCFBA80E14L500I;
- Renato Di Vizia nato a Capaccio (SA) il giorno 26 agosto 1970, Codice Fiscale DVZRNT70M26B644G.

a partecipare e votare all'assemblea degli obbligazionisti sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate, con riferimento a n..... di obbligazioni "SOPAF 2007 – 2012 convertibile 3,875%", corrispondenti a valore nominale di Euroregistrate nel conto titoli n.presso (intermediario depositario)ABI.....CAB.....come risulta dalla comunicazione per l'intervento in assemblea n.(riferimento alla comunicazione fornita dall'intermediario).

A) **DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE**

Proposta del Promotore:

di approvare la proposta di modifica dei termini e delle condizioni del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”, ed in particolare:

- a) il differimento, con effetto dalla data di cui alla successiva lettera e), della data di scadenza del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”, dal 10 agosto 2012 al 31 dicembre 2015 e, per l’effetto, la modifica della denominazione del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” in “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”;
- b) con effetto dalla data di cui alla successiva lettera e), le modifiche al regolamento del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” (dall’efficacia della delibera, “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%”) indicate nella colonna a destra della tabella qui acclusa quale Allegato A;
- c) l’autorizzazione alla Società a costituire garanzie sui beni sociali a garanzia di finanziamenti destinati al pagamento in tutto o in parte del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” o di qualsivoglia altro prestito obbligazionario convertibile;
- d) quale ipotesi eccezionale di rimborso anticipato del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%”, l’adesione all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” con il prestito obbligazionario denominato “Sopaf 2011-2015 convertibile 9%” che dovrà essere promossa dalla Società entro il 31 dicembre 2011 (l’“OPS”), alle modalità specificate nell’OPS.
- e) che le delibere di cui alle precedenti lettere a) e b) avranno efficacia dalla data del regolamento del corrispettivo dell’OPS;
- f) il conferimento al rappresentante comune degli obbligazionisti del prestito obbligazionario “Sopaf 2007-2012 convertibile 3,875%” come successivamente denominato “Sopaf 2007-2015 convertibile 3,875%” e al Presidente del Consiglio di Amministrazione di SOPAF S.p.A. Signor Roberto Mazzotta, anche disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, anche a mezzo di persone all’uopo da loro delegate, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare ai deliberati assembleari le eventuali modifiche/integrazioni/rettifiche non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, a compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno.

Rilascia la delega

FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione

Nel caso in cui il sottoscrittore della delega non fosse favorevole alla proposta di delibera del Promotore le indicazioni di voto sono

CONTRARIO alla proposta di deliberazione

ASTENUTO alla proposta di deliberazione

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione¹:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

¹ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'assemblea²:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA

FIRMA

² Ove si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni [obbligazioni] sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni [obbligazioni] non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Allegato “A” della proposta di delibera

ALLEGATO A

Regolamento del Prestito “SOPAF 2007-2012 convertibile 3,875%” (il “Regolamento”)	Regolamento del Prestito “SOPAF 2007-2015 2007-2012 convertibile 3,875%” (il “Regolamento”)
<p>Articolo 1 – Importo, titoli e Mandati</p> <p>Il prestito obbligazionario convertibile denominato “SOPAF 2007-2012 convertibile 3,875%” di massimi Euro 49.738.007,44 (il “Prestito Obbligazionario”) è costituito da massime n. 56.520.463 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 0,88 cadauna (il “Valore Nominale”) emesse da SOPAF S.p.A. (“SOPAF” o l’“Emittente”) (le “Obbligazioni”) convertibili in azioni ordinarie SOPAF S.p.A. prive di valore nominale.</p> <p>I titoli sono al portatore e non sono frazionabili; a richiesta e contro rimborso delle spese possono essere trasformati in nominativi e viceversa, le cedole restando sempre pagabili al portatore.</p> <p>Le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.</p> <p>L’Emittente, con apposito contratto (il “Mandato”) ha conferito, per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, a BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, (l’“Agente per la Conversione e il Pagamento”) l’incarico di curare gli adempimenti relativi alla gestione della conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio (come di seguito definite), nonché il pagamento degli interessi e il rimborso delle Obbligazioni e alla stessa BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, (l’“Agente per il Calcolo”) l’incarico di effettuare le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento.</p> <p>L’Agente per il Calcolo agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di dolo, colpa grave ovvero errore manifesto) come definitive e vincolanti per l’Emittente e per i portatori delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”).</p> <p>Copia dei Mandati sarà disponibile, senza spese a carico degli Obbligazionisti, presso gli uffici dell’Emittente, dell’Agente per la Conversione e il Pagamento e dell’Agente per il Calcolo.</p> <p>I Mandati avranno durata pari alla durata del Prestito Obbligazionario come prevista dal successivo Articolo 3. In caso di scioglimento anticipato di uno o entrambi i Mandati per qualsiasi ragione o causa, l’Emittente provvederà a nominare un nuovo Agente per la Conversione e il Pagamento e/o Agente per il Calcolo entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dal verificarsi della causa di scioglimento di ciascun Mandato e a fornire tempestiva comunicazione agli Obbligazionisti secondo le modalità previste dall’Articolo 15 del presente</p>	<p>Articolo 1 – Importo, titoli e <u>m</u>Mandato<u>i</u></p> <p>Il prestito obbligazionario convertibile denominato “SOPAF 2007-20152 convertibile 3,875%” di massimi Euro 49.738.007,44 (il “Prestito Obbligazionario”) è costituito da massime n. 56.520.463 obbligazioni (le <u>“Obbligazioni”</u>) convertibili del valore nominale di Euro 0,88 cadauna (il “Valore Nominale”) emesse da SOPAF S.p.A. (“SOPAF” o l’“Emittente”) (le <u>“Obbligazioni”</u>) convertibili in azioni ordinarie SOPAF S.p.A. <u>S.p.A.</u> prive di valore nominale.</p> <p>I titoli sono al portatore e non sono frazionabili; a richiesta e contro rimborso delle spese possono essere trasformati in nominativi e viceversa, le cedole restando sempre pagabili al portatore.</p> <p>Le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A (<u>“Monte Titoli”</u>) in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.</p> <p>L’Emittente, con apposito contratto (il “Mandato”) ha conferito, per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, a BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, (l’“Agente per la Conversione e il Pagamento il <u>Calcolo</u>”) l’incarico di curare gli adempimenti relativi alla gestione della conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio (come di seguito definite), nonché <u>il pagamento degli interessi e il rimborso delle Obbligazioni</u> e alla stessa BNP Paribas Securities Services, Succursale di Milano, (l’“Agente per il <u>Calcolo”</u>) nonché <u>l’incarico di effettuare le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento.</u></p> <p>L’Agente per il Calcolo agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di dolo, colpa grave ovvero errore manifesto) come definitive e vincolanti per l’Emittente e per i portatori delle Obbligazioni (gli “Obbligazionisti”).</p> <p>Copia de<u>l</u> <u>Mandato</u> sarà disponibile, senza spese a carico degli Obbligazionisti, presso gli uffici dell’Emittente dell’Agente per la Conversione e il Pagamento, <u>e</u> dell’Agente per <u>il</u> <u>per</u> il Calcolo.</p> <p><u>Il Mandato</u> avrà <u>avranno</u> durata pari alla durata del Prestito Obbligazionario come prevista dal successivo Articolo 3. In caso di scioglimento anticipato di uno o entrambi idel <u>del Mandato</u> per qualsiasi ragione o causa, l’Emittente provvederà a nominare un nuovo Agente per la Conversione e il Pagamento e/o Agente <u>per il Calcolo</u> entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dal verificarsi della causa di scioglimento del i <u>di ciascun</u> Mandato e a fornire tempestiva comunicazione agli</p>

<p>Regolamento. Né l'Emittente né le Società Controllate (per tali intendendosi, ai fini del presente Regolamento, qualsiasi società che risulti controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 D.lgs. 58/1998. Di seguito l'Emittente unitamente alle Società Controllate, il "Gruppo SOPAF") potranno assumere l'incarico di Agente per la Conversione e il Pagamento e/o Agente per il Calcolo.</p>	<p>Obbligazionisti secondo le modalità previste dall'Articolo 15 del presente Regolamento. Né l'Emittente né le Società Controllate (per tali intendendosi, ai fini del presente Regolamento, qualsiasi società che risulti controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 D.lgs. 58/1998, Di seguito l'Emittente unitamente alle Società Controllate, il "Gruppo SOPAF") potranno assumere l'incarico di Agente per la Conversione e il Pagamento e/o Agente per il Calcolo.</p>
<p>Articolo 2 – Prezzo di emissione</p> <p>Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al Valore Nominale.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>Articolo 3 – Durata e rimborso</p> <p>La durata del Prestito Obbligazionario decorre dal 10 agosto 2007 e scade il 10 agosto 2012, (la "Data di Scadenza"). Le Obbligazioni per le quali non sarà stata presentata Domanda di Conversione (come di seguito definita nell'Articolo 7 (i)) entro l'ultima data di conversione ossia entro il 15 luglio 2012 (l' "Ultima Data di Conversione"), salvo quanto previsto dal successivo Articolo 10, verranno rimborsate dall'Emittente in una unica soluzione alla Data di Scadenza. Alla Data di Scadenza le Obbligazioni non convertite saranno rimborsate al Valore Nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione, senza alcun aggravio di spese e/o commissioni.</p>	<p>Articolo 3 – Durata e rimborso</p> <p>La durata del Prestito Obbligazionario decorre dal 10 agosto 2007 e scade il 10 agosto<u>31 dicembre</u> 2012<u>5</u>, (la "Data di Scadenza"). Le Obbligazioni per le quali non sarà stata presentata Domanda di Conversione (come di seguito definita nell'Articolo 7 (i)) entro l'ultima data di conversione ossia entro il 15 luglio<u>novembre</u> 2012<u>5</u> (l' "Ultima Data di Conversione"), salvo quanto previsto dal successivo Articolo 10, verranno rimborsate dall'Emittente in una unica soluzione alla Data di Scadenza. Alla Data di Scadenza le Obbligazioni non convertite saranno rimborsate al Valore Nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione, senza alcun aggravio di spese e/o commissioni.</p>
<p>Articolo 4 – Interessi</p> <p>Salvo quanto successivamente previsto al terzo comma del presente Articolo 4, dal 10 agosto 2007 (la "Data di Emissione") (incluso), ciascuna Obbligazione frutterà l'interesse lordo del 3,875% in ragione di anno (il "Tasso di Interesse") calcolato sul Valore Nominale dell'Obbligazione al lordo di ritenute di imposta, pagabile annualmente in via posticipata il 10 agosto di ogni anno, dal 2008 al 2012 (la "Data di Pagamento degli Interessi").</p> <p>Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) dalla Data di Scadenza; (ii) in caso di esercizio del Diritto di Conversione ai sensi dell'Articolo 7, dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la relativa Data di Conversione (come di seguito definita all'Articolo 7 (i)); e (iii) in caso di Rimborso Anticipato, dalla Data di Rimborso Anticipato (inclusa).</p> <p>Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data</p>	<p>Articolo 4 – Interessi</p> <p>Salvo quanto successivamente previsto al terzo comma del presente Articolo 4, dal 10 agosto 2007 (la "Data di Emissione") (incluso), ciascuna Obbligazione frutterà l'interesse lordo del 3,875% in ragione di anno (il "Tasso di Interesse") calcolato sul Valore Nominale dell'Obbligazione al lordo di ritenute di imposta, pagabile annualmente in via posticipata il 10 agosto di ogni anno, dal 2008 al 2012<u>2015</u> (la "Data di Pagamento degli Interessi"). <u>L'ultima cedola rappresenterà interessi dal 10 agosto 2015 (incluso) al 31 dicembre 2015 (escluso) e sarà posta in pagamento alla Data di Scadenza. L'interesse sarà calcolato dall'Agente per il Calcolo applicando al Valore Nominale, il Tasso di Interesse relativo al minor periodo di tempo secondo quanto disciplinato al terzultimo paragrafo del presente articolo.</u></p> <p>Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) dalla Data di Scadenza; (ii) in caso di esercizio del Diritto di Conversione ai sensi dell'Articolo 7, dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la relativa Data di Conversione (come di seguito definita all'Articolo 7 (i)); e (iii) in caso di Rimborso Anticipato, dalla Data di Rimborso Anticipato (inclusa).</p> <p>Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data</p>

<p>diversa da una Data di Pagamento degli Interessi, l'interesse sarà calcolato dall'Agente per il Calcolo applicando al valore nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo intero inferiore. Ai fini del presente Articolo, per “Tasso Frazionale” si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento degli Interessi (ovvero dalla Data di Emissione) inclusa sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni di calendario che intercorrono nel medesimo periodo di riferimento tra la Data di Pagamento degli Interessi (ovvero la Data di Emissione) inclusa sino alla successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa).</p> <p>Con riferimento alle negoziazioni, ai fini del calcolo dei ratei l'emittente raccomanda l'adozione della convenzione “actual/actual su base annuale”.</p> <p>Il pagamento degli interessi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel successivo Articolo 9.</p>	<p>diversa da una Data di Pagamento degli Interessi, l'interesse sarà calcolato dall'Agente per il Calcolo applicando al valore nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo intero inferiore. Ai fini del presente Articolo, per “Tasso Frazionale” si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento degli Interessi (ovvero dalla Data di Emissione) inclusa sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni di calendario che intercorrono nel medesimo periodo di riferimento tra la Data di Pagamento degli Interessi (ovvero la Data di Emissione) inclusa sino alla successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa).</p> <p>Con riferimento alle negoziazioni, ai fini del calcolo dei ratei l'emittente raccomanda l'adozione della convenzione “actual/actual su base annuale”.</p> <p>Il pagamento degli interessi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel successivo Articolo 9.</p>
<p>Articolo 5 – Natura giuridica</p> <p>Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.</p> <p>SOPAF potrà liberamente riacquistare, durante l'intera durata del Prestito Obbligazionario, qualsiasi quantitativo di Obbligazioni di cui al presente Prestito Obbligazionario alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>Articolo 6 – Obblighi dell'Emittente</p> <p>Fino a quando vi siano Obbligazioni in circolazione in quanto non convertite e fino alla Data di Scadenza:</p> <p>A) l'Emittente si impegna a mettere a disposizione degli Obbligazionisti presso la sede sociale e presso Borsa Italiana il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata entro i termini e secondo le medesime modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;</p> <p>B) l'Emittente si impegna a non creare o consentire che vengano creati e, anche ai sensi dell'art. 1381 Cod. Civ., a far sì che le Società Controllate Rilevanti (come <i>infra</i> definite) non creino o non consentano vengano creati Gravami (come di seguito definiti) sui propri beni, tranne:</p> <p>(i) i Gravami (come di seguito definiti) già esistenti alla data del presente Regolamento e risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo SOPAF al 31</p>	<p>Articolo 6 – Obblighi dell'Emittente</p> <p>Fino a quando vi siano Obbligazioni in circolazione in quanto non convertite e fino alla Data di Scadenza:</p> <p>A) l'Emittente si impegna a mettere a disposizione degli Obbligazionisti presso la sede sociale e presso Borsa Italiana il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata entro i termini e secondo le medesime modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;</p> <p>B) l'Emittente si impegna a non creare o consentire che vengano creati e, anche ai sensi dell'art. 1381 Cod. Civ., a far sì che le Società Controllate Rilevanti (come <i>infra</i> definite) non creino o non consentano vengano creati Gravami (come di seguito definiti) sui propri beni, tranne:</p> <p>(i) i Gravami (come di seguito definiti) già esistenti alla data del presente Regolamento e risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo SOPAF al 31</p>

<p>dicembre 2006;</p> <p>(ii) ogni Gravame (come di seguito definito) derivante dall'applicazione di disposizioni di legge;</p> <p>(iii) ogni Gravame (come di seguito definito) costituito a fronte di operazioni di finanziamento connesse ad attività di acquisizione di nuovi <i>assets</i> ovvero in relazione ad operazioni di rifinanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere dall'Emittente e/o dalle Società Controllate Rilevanti.</p> <p>C) ferme restando le eccezioni previste dalla precedente lettera B) del presente Articolo, l'Emittente si impegna a far sì che le Obbligazioni godano di parità di trattamento rispetto ai crediti vantati da ogni creditore chirografario della stessa e, nel caso in cui siano concesse garanzie reali in favore di creditori diversi dagli Obbligazionisti, a costituire a garanzia dei crediti degli Obbligazionisti ai sensi del Prestito Obbligazionario garanzie reali equipollenti a quelle rilasciate in favore di tali creditori.</p> <p>Per “Gravame” si intende qualsiasi ipoteca, vincolo, pegno, onere, pignoramento, sequestro, cessione in garanzia, riservato dominio, privilegio od altro gravame di qualsiasi natura a garanzia di obblighi di qualsiasi persona per un valore unitario superiore ad Euro 3 milioni ad esclusione dei depositi vincolati effettuati ai sensi dell'Articolo 10 (vi).</p> <p>Per “Società Controllate Rilevanti” devono intendersi le società controllate da SOPAF – ai sensi dei vigenti artt. 2359 cod. civ. e 93 del D.Lgs. 58/1998 – che rappresentino più del 25% (i) del totale delle attività del Gruppo SOPAF e/o (ii) del totale dei ricavi del Gruppo SOPAF.</p>	<p>dicembre 2006;</p> <p>(ii) ogni Gravame (come di seguito definito) derivante dall'applicazione di disposizioni di legge;</p> <p>(iii) ogni Gravame (come di seguito definito) costituito a fronte di operazioni di finanziamento connesse ad attività di acquisizione di nuovi <i>assets</i> ovvero in relazione ad operazioni di rifinanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere dall'Emittente e/o dalle Società Controllate Rilevanti;</p> <p><u>(iv) ogni Gravame (come di seguito definito) costituito a garanzia di finanziamenti destinati al pagamento in tutto o in parte del Prestito Obbligazionario o di qualsivoglia altro prestito obbligazionario convertibile;</u></p> <p>C) ferme restando le eccezioni previste dalla precedente lettera B) del presente Articolo, l'Emittente si impegna a far sì che le Obbligazioni godano di parità di trattamento rispetto ai crediti vantati da ogni creditore chirografario della stessa e, nel caso in cui siano concesse garanzie reali in favore di creditori diversi dagli Obbligazionisti, a costituire a garanzia dei crediti degli Obbligazionisti ai sensi del Prestito Obbligazionario garanzie reali equipollenti a quelle rilasciate in favore di tali creditori.</p> <p>Per “Gravame” si intende qualsiasi ipoteca, vincolo, pegno, onere, pignoramento, sequestro, cessione in garanzia, riservato dominio, privilegio od altro gravame di qualsiasi natura a garanzia di obblighi di qualsiasi persona per un valore unitario superiore ad Euro 3 milioni ad esclusione dei depositi vincolati effettuati ai sensi dell'Articolo 10 (vii).</p> <p>Per “Società Controllate Rilevanti” devono intendersi le società controllate da SOPAF – ai sensi dei vigenti artt. 2359 cod. civ. e 93 del D.Lgs. 58/1998 – che rappresentino più del 25% (i) del totale delle attività del Gruppo SOPAF e/o (ii) del totale dei ricavi del Gruppo SOPAF.</p>
<p>Articolo 7 - Diritto di Conversione</p> <p>Ogni Obbligazione è convertibile in azioni ordinarie dell'Emittente (le “Azioni”), prive di valore nominale, nel rapporto di un'Azione per ogni Obbligazione (il “Rapporto di Conversione”). Pertanto, gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere e di ricevere un'azione di compendio (le “Azioni di Compendio”) per ogni Obbligazione presentata in conversione (il “Diritto di Conversione”). Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario convertibile “SOPAF 2007-2012 convertibile 3,875%” per massimo n. 56.520.463 Azioni, di cui alla delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 6 maggio 2003 e del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 29 giugno 2007, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse. Il Rapporto di Conversione sarà</p>	<p>Articolo 7 - Diritto di Conversione</p> <p>Ogni Obbligazione è convertibile in azioni ordinarie dell'Emittente (le “Azioni”), prive di valore nominale, nel rapporto di un'Azione per ogni Obbligazione (il “Rapporto di Conversione”). Pertanto, gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere e di ricevere un'azione di compendio (le “Azioni di Compendio”) per ogni Obbligazione presentata in conversione (il “Diritto di Conversione”). Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario convertibile “SOPAF 2007-201252 convertibile 3,875%” per massimo n. 56.520.463 Azioni, di cui alla delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 6 maggio 2003 e del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 29 giugno 2007, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse. Il Rapporto di Conversione sarà</p>

<p>soggetto ad aggiustamenti ai sensi del successivo Articolo 8.</p> <p>Fermo restando quanto previsto sub (vi) del presente Articolo, il Diritto di Conversione può essere esercitato dall'Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute alle seguenti condizioni:</p> <p>(i) la domanda di conversione delle Obbligazioni (la “Domanda di Conversione”) dovrà essere presentata all'intermediario (l'“Intermediario”) aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. presso cui le Obbligazioni sono depositate. La Domanda di Conversione potrà essere presentata in qualunque Giorno Lavorativo Bancario (come in seguito definito) a decorrere dal 29 agosto 2007 e fino al 15 luglio 2012 compresi, salvo quanto previsto al successivo punto (iv); la data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, anche ai fini di quanto indicato al successivo punto (ii) (la “Data di Conversione”), sarà – salvo quanto previsto al successivo punto (iv) – l'ultimo Giorno di Borsa Aperta (come di seguito definita) del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione allorché detta presentazione sia avvenuta entro il quindicesimo giorno incluso dello stesso mese, ovvero, il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione, allorché la stessa sia stata presentata fra il sedicesimo incluso e l'ultimo giorno di calendario del mese di presentazione della domanda.</p> <p>Per “Giorno Lavorativo Bancario” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l'esercizio della loro attività sulla piazza di Milano.</p> <p>Per “Giorno di Borsa Aperta” deve intendersi qualunque giorno nel quale il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.</p> <p>(ii) le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento pari a quello delle Azioni SOPAF trattate in Borsa alla Data di Conversione e saranno munite delle cedole in corso a tale data. Le Obbligazioni presentate per la conversione frutteranno interessi sino alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione e dovranno essere munite di tutte le cedole aventi scadenza posteriore a tale data.</p> <p>L'ammontare delle cedole eventualmente mancanti dovrà essere versato dall'Obbligazionista contestualmente alla presentazione della Domanda di Conversione dall'Obbligazionista;</p> <p>(iii) l'Emittente provvederà, alla Data di Conversione, ad emettere – senza aggravio di commissioni e spese per l'Obbligazionista – le Azioni di Compendio richieste in conversione e a corrispondere gli eventuali conguagli in denaro dovuti in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del successivo Articolo 8 e la quota di competenza del Fondo Dividendi (come di seguito definito), mettendoli a disposizione degli aventi diritto</p>	<p>soggetto ad aggiustamenti ai sensi del successivo Articolo 8.</p> <p>Fermo restando quanto previsto sub (vi) del presente Articolo, il Diritto di Conversione può essere esercitato dall'Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute alle seguenti condizioni:</p> <p>(i) la domanda di conversione delle Obbligazioni (la “Domanda di Conversione”) dovrà essere presentata all'intermediario (l'“Intermediario”) aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. presso cui le Obbligazioni sono depositate. La Domanda di Conversione potrà essere presentata in qualunque Giorno Lavorativo Bancario (come in seguito definito) a decorrere dal 29 agosto 2007 e fino al 15 luglio novembre 2012 compresi, salvo quanto previsto al successivo punto (iv); la data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, anche ai fini di quanto indicato al successivo punto (ii) (la “Data di Conversione”), sarà – salvo quanto previsto al successivo punto (iv) – l'ultimo Giorno di Borsa Aperta (come di seguito definita) del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione allorché detta presentazione sia avvenuta entro il quindicesimo giorno incluso dello stesso mese, ovvero, il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione, allorché la stessa sia stata presentata fra il sedicesimo incluso e l'ultimo giorno di calendario del mese di presentazione della domanda.</p> <p>Per “Giorno Lavorativo Bancario” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l'esercizio della loro attività sulla piazza di Milano.</p> <p>Per “Giorno di Borsa Aperta” deve intendersi qualunque giorno nel quale il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.</p> <p>(ii) le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento pari a quello delle Azioni SOPAF trattate in Borsa alla Data di Conversione e saranno munite delle cedole in corso a tale data. Le Obbligazioni presentate per la conversione frutteranno interessi sino alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione e dovranno essere munite di tutte le cedole aventi scadenza posteriore a tale data.</p> <p>L'ammontare delle cedole eventualmente mancanti dovrà essere versato dall'Obbligazionista contestualmente alla presentazione della Domanda di Conversione dall'Obbligazionista;</p> <p>(iii) l'Emittente provvederà, alla Data di Conversione, ad emettere – senza aggravio di commissioni e spese per l'Obbligazionista – le Azioni di Compendio richieste in conversione e a corrispondere gli eventuali conguagli in denaro dovuti in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del successivo Articolo 8 e la quota di competenza del Fondo Dividendi (come di seguito definito), mettendoli a disposizione degli aventi diritto</p>
--	---

<p>presso l'Intermediario che ha ricevuto la Domanda di Conversione; l'Emittente disporrà l'accentramento presso la Monte Titoli S.p.A. delle Azioni di Compendio, dandone conferma tramite Monte Titoli S.p.A. agli Intermediari, l'ultimo Giorno di Borsa Aperta del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione ovvero il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione a seconda della data di presentazione della Domanda di Conversione ai sensi di quanto disposto sub (i) che precede;</p> <p>(iv) le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno successivo alla data in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie SOPAF sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione di SOPAF dell'assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie SOPAF per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi, le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione sino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco del dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea medesima.</p> <p>(v) al momento della sottoscrizione e della consegna della Domanda di Conversione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, l'Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio, nonché ogni altro connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla <i>Regulation S</i> del Securities Act.</p> <p>(vi) qualora venga resa pubblica l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti della SOPAF concernente tutte o parte delle azioni ordinarie dell'Emittente (l'"OPA") SOPAF si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti nelle forme di cui al successivo Articolo 15 della facoltà di procedere alla conversione delle Obbligazioni in qualunque momento con il preavviso massimo consentito dai termini dell'OPA; in tale ipotesi SOPAF, anche in deroga all'articolo 7 punto (iv), si impegnerà a fare tutto il possibile per consentire agli Obbligazionisti di procedere alla conversione delle Obbligazioni in tempo utile per aderire all'OPA.</p> <p>Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita in relazione alle Domande di Conversione che non soddisfino le condizioni e in relazione alle quali non vengono effettuati gli adempimenti sopra descritti.</p>	<p>presso l'Intermediario che ha ricevuto la Domanda di Conversione; l'Emittente disporrà l'accentramento presso la Monte Titoli S.p.A. delle Azioni di Compendio, dandone conferma tramite Monte Titoli S.p.A. agli Intermediari, l'ultimo Giorno di Borsa Aperta del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione ovvero il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione a seconda della data di presentazione della Domanda di Conversione ai sensi di quanto disposto sub (i) che precede;</p> <p>(iv) le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno successivo alla data in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie SOPAF sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione di SOPAF dell'assemblea dei soci titolari di azioni ordinarie SOPAF per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi, le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il Consiglio di Amministrazione sino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco del dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea medesima.</p> <p>(v) al momento della sottoscrizione e della consegna della Domanda di Conversione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, l'Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio, nonché ogni altro connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla <i>Regulation S</i> del Securities Act.</p> <p>(vi) qualora venga resa pubblica l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti della SOPAF concernente tutte o parte delle azioni ordinarie dell'Emittente (l'"OPA") SOPAF si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti nelle forme di cui al successivo Articolo 15 della facoltà di procedere alla conversione delle Obbligazioni in qualunque momento con il preavviso massimo consentito dai termini dell'OPA; in tale ipotesi SOPAF, anche in deroga all'articolo 7 punto (iv), si impegnerà a fare tutto il possibile per consentire agli Obbligazionisti di procedere alla conversione delle Obbligazioni in tempo utile per aderire all'OPA.</p> <p>Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita in relazione alle Domande di Conversione che non soddisfino le condizioni e in relazione alle quali non vengono effettuati gli adempimenti sopra descritti.</p>
--	--

Articolo 8 – Aggiustamenti del Rapporto di Conversione

Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il 31 luglio 2012 si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel presente Articolo 8 lettere da (a) a (f), l'Emittente ovvero l'Agente per il Calcolo a spese dell'Emittente, comunicherà agli Obbligazionisti, con le modalità di cui all'Articolo 15, la ricorrenza di un aggiustamento (l'“**Aggiustamento**”) del Rapporto di Conversione ed il nuovo Rapporto di Conversione quale risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente Articolo 8. L'Aggiustamento sarà determinato dall'Agente per il Calcolo (salvo ove diversamente stabilito) in conformità alle seguenti disposizioni e sulla base dell'ultimo Rapporto di Conversione in ordine di tempo di volta in volta eventualmente determinato.

(a) Fermo restando quanto previsto alla successiva lettera (e), qualora l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant sulle azioni o titoli similari (gli “**Altri Strumenti Finanziari**”) offerti in opzione agli azionisti di SOPAF, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione.

(b) Qualora l'Emittente effettui un raggruppamento o frazionamento di azioni, il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza di ciascuna Obbligazione sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle azioni e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto in conformità alle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

(c) Fermo restando quanto previsto alla successiva lettera (e), qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascun Obbligazionista dovrà essere aumentato in proporzione al numero delle azioni di SOPAF emesse e il Rapporto di Conversione dovrà essere modificato in modo corrispondente. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data di efficacia dell'operazione di assegnazione di tali nuove azioni dell'Emittente ai sensi delle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Resta inteso che qualora l'Emittente effettuasse un aumento a titolo gratuito senza emissione di azioni, il Rapporto di Conversione non subirà Aggiustamenti e il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza di ciascuna Obbligazione non subirà variazioni.

(d) In caso di fusione dell'Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di

Articolo 8 – Aggiustamenti del Rapporto di Conversione

Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il ~~15 novembre 31 luglio 2012-2015~~ si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel presente Articolo 8, lettere da (a) a (f), l'Emittente ovvero l'Agente per il Calcolo a spese dell'Emittente, comunicherà agli Obbligazionisti, con le modalità di cui all'Articolo 15, la ricorrenza di un aggiustamento (l'“**Aggiustamento**”) del Rapporto di Conversione ed il nuovo Rapporto di Conversione quale risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente Articolo 8. L'Aggiustamento sarà determinato dall'Agente per il Calcolo (salvo ove diversamente stabilito) in conformità alle seguenti disposizioni e sulla base dell'ultimo Rapporto di Conversione in ordine di tempo di volta in volta eventualmente determinato.

(a) -Fermo restando quanto previsto alla successiva lettera (e), qualora l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant sulle azioni o titoli similari (gli “**Altri Strumenti Finanziari**”) offerti in opzione agli azionisti di SOPAF, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione.

(b) -Qualora l'Emittente effettui un raggruppamento o frazionamento di azioni, il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza di ciascuna Obbligazione sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle azioni e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto in conformità alle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

(c) -Fermo restando quanto previsto alla successiva lettera (e), qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascun Obbligazionista dovrà essere aumentato in proporzione al numero delle azioni di SOPAF emesse e il Rapporto di Conversione dovrà essere modificato in modo corrispondente. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data di efficacia dell'operazione di assegnazione di tali nuove azioni dell'Emittente ai sensi delle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Resta inteso che qualora l'Emittente effettuasse un aumento a titolo gratuito senza emissione di azioni, il Rapporto di Conversione non subirà Aggiustamenti e il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza di ciascuna Obbligazione non subirà variazioni.

(d) In caso di fusione dell'Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di

<p>azioni delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni azione ordinaria SOPAF, sulla base del relativo rapporto di concambio, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.</p> <p>(e) In caso distribuzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riserve facoltative, - dividendi straordinari (cioè che non derivino da utili realizzati nell'esercizio di riferimento), o - dividendi ordinari (cioè che derivino da utili realizzati nell'esercizio di riferimento) il cui corrispondente <i>dividend yield</i> – per tale intendendosi il rapporto tra dividendo per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e la media del prezzo ufficiale di Borsa registrato dalle Azioni SOPAF nei trenta giorni di calendario antecedenti la data di delibera – sia superiore al 5%, l'Emittente provvederà a costituire un apposito fondo (il "Fondo Dividendi") ove accantonare una quota delle riserve facoltative o dei dividendi proporzionale a quelli distribuiti ai soci e all'ammontare delle Azioni di Compendio esistenti alla data di distribuzione degli stessi, senza corresponsione di interessi in relazione a tale importo, indisponibili e destinati a favore di coloro che eserciteranno il Diritto di Conversione. <p>(f) Qualora l'Emittente effettui una riduzione del capitale, mediante rimborso a tutti i soci, l'Aggiustamento avverrà mediante deposito in un conto corrente vincolato di un importo, pari all'ammontare del rimborso del capitale; fermo restando che, in caso di riduzione del capitale mediante rimborso a tutti i soci da effettuarsi con annullamento di azioni in circolazione, verrà altresì modificato proporzionalmente il Rapporto di Conversione;</p> <p>(g) Nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dall'Emittente agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle Società Controllate, o a questi corrisposti a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro.</p> <p>(h) In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il 31 luglio 2012 SOPAF effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle considerate nelle precedenti lettere del presente Articolo, potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione ed il numero di Azioni di Compendio secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto della conversione spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, per ciascuna Obbligazione verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e verrà riconosciuto in contanti dall'Emittente all'Obbligazionista</p>	<p>conversione in un numero di azioni delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni azione ordinaria SOPAF, sulla base del relativo rapporto di concambio, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.</p> <p>(e) In caso <u>di</u> distribuzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riserve facoltative, - dividendi straordinari (cioè che non derivino da utili realizzati nell'esercizio di riferimento), o - dividendi ordinari (cioè che derivino da utili realizzati nell'esercizio di riferimento) il cui corrispondente <i>dividend yield</i> – per tale intendendosi il rapporto tra dividendo per azione deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e la media del prezzo ufficiale di Borsa registrato dalle Azioni SOPAF nei trenta giorni di calendario antecedenti la data di delibera – sia superiore al 5%, <p>-l'Emittente provvederà a costituire un apposito fondo (il "Fondo Dividendi") ove accantonare una quota delle riserve facoltative o dei dividendi proporzionale a quelli distribuiti ai soci e all'ammontare delle Azioni di Compendio esistenti alla data di distribuzione degli stessi, senza corresponsione di interessi in relazione a tale importo, indisponibili e destinati a favore di coloro che eserciteranno il Diritto di Conversione.</p> <p>(f) Qualora l'Emittente effettui una riduzione del capitale, mediante rimborso a tutti i soci, l'Aggiustamento avverrà mediante deposito in un conto corrente vincolato di un importo, pari all'ammontare del rimborso del capitale; fermo restando che, in caso di riduzione del capitale mediante rimborso a tutti i soci da effettuarsi con annullamento di azioni in circolazione, verrà altresì modificato proporzionalmente il Rapporto di Conversione;</p> <p>(g) Nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dall'Emittente agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle Società Controllate, o a questi corrisposti a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro.</p> <p>(h) In ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il <u>[15 novembre + luglio 2012 2015]</u> SOPAF effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle considerate nelle precedenti lettere del presente Articolo, potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione ed il numero di Azioni di Compendio secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto della conversione spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, per ciascuna Obbligazione verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e verrà riconosciuto in contanti dall'Emittente all'Obbligazionista</p>
--	--

<p>il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, della parte frazionaria valutata in base alla media ponderata dei prezzi ufficiali dell'azione ordinaria SOPAF, rilevati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") nel mese solare precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione.</p>	<p>il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, della parte frazionaria valutata in base alla media ponderata dei prezzi ufficiali dell'azione ordinaria SOPAF, rilevati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") nel mese solare precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione.</p>
<p>Articolo 9 – Pagamenti</p> <p>Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà effettuato in Euro mediante accredito o trasferimento su un conto denominato in Euro (o su qualsiasi altro conto sul quale l'Euro può essere accreditato o trasferito). I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti presso i rispettivi Intermediari per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.</p> <p>Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.</p> <p>Nel caso in cui la Data di Scadenza, o la Data di Pagamento degli Interessi non cada in un Giorno Lavorativo (come di seguito definito), il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.</p> <p>Ai soli fini del presente articolo per "Giorno Lavorativo" si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>Articolo 10 – Rimborso anticipato</p> <p>Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:</p> <p>(i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi assunti in forza del presente Regolamento e dei Mandati e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro trenta (30) giorni 140 di calendario da apposita comunicazione da inviarsi da parte dell'Emittente ovvero del Rappresentante degli Obbligazionisti (come di seguito definito) ovvero da parte dell'Agente per il Calcolo, laddove previsto nel presente Regolamento;</p> <p>(ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana S.p.A. la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle Azioni dell'Emittente;</p> <p>(iii) l'Emittente non adempia ad una sentenza definitiva ovvero ad un altro provvedimento esecutivo di condanna</p>	<p>Articolo 10 – Rimborso anticipato</p> <p>Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:</p> <p>(i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi assunti in forza del presente Regolamento e dei Mandatio e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro trenta (30) giorni di calendario da apposita comunicazione da inviarsi da parte dell'Emittente ovvero del Rappresentante degli Obbligazionisti (come di seguito definito) ovvero da parte dell'Agente per il Calcolo, laddove previsto nel presente Regolamento;</p> <p>(ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana S.p.A. la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle Azioni dell'Emittente;</p> <p>(iii) l'Emittente non adempia ad una sentenza</p>

<p>definitivo emessi dall'autorità giudiziaria competente (il "Provvedimento Definitivo") e tale inadempimento si protragga, da parte dell'Emittente, per 180 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica del Provvedimento Definitivo, ovvero sia iniziata, nei confronti dell'Emittente l'esecuzione forzata del Provvedimento Definitivo, che non sia abbandonata o opposta con successo entro 280 giorni di calendario dal suo inizio purché l'importo di cui al Provvedimento Definitivo ecceda Euro 10 milioni (diecimilioni);</p> <p>(iv) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, effettui cessioni di beni ai propri creditori ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali;</p> <p>(iv) l'Emittente incorra in violazioni di legge o regolamentari qualora uno qualsiasi degli eventi innanzi citati produca un effetto negativo rilevante sullo svolgimento delle relative attività;</p> <p>(v) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal presente Regolamento ovvero dai Mandati, salvo che il Regolamento ovvero i Mandati non siano modificati o adeguati con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;</p> <p>(vi) qualsiasi obbligazione relativa al pagamento o al rimborso di denaro, sia presente che futuro, diretta o come impegno di firma, assunta in relazione a denaro ricevuto in base a mutui, aperture di credito o finanziamenti di qualsiasi genere o sotto qualsiasi forma (comprese le operazioni di finanziamento con cessione di titoli o crediti pro-solvendo e le operazioni di leasing) sia con emissione di titoli, di riconoscimenti di debito, di accettazioni bancarie o altrimenti (il "Debito") dell'Emittente non venga adempiuta entro 60 giorni di calendario dalla relativa scadenza o dalla scadenza di qualsiasi periodo di proroga ad essa applicabile ovvero venga dichiarata o divenga ad altro titolo automaticamente scaduta ed esigibile prima della scadenza pattuita (l'"Inadempimento") a condizione che:</p> <p>(a) l'ammontare complessivo o individuale del Debito sia superiore a Euro 10 milioni (diecimilioni); e</p> <p>(b) l'assemblea degli Obbligazionisti approvi la richiesta di rimborso anticipato in relazione a tale evento</p> <p>fermo restando altresì che il rimborso anticipato delle Obbligazioni non avrà luogo qualora l'Emittente costituisca in deposito vincolato a garanzia del pagamento del Debito una somma corrispondente all'importo dello stesso ed eventuali accessori e ne dia comunicazione agli Obbligazionisti con avviso da pubblicarsi in conformità con quanto stabilito all'Articolo 15;</p> <p>senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni</p>	<p>definitiva ovvero ad un altro provvedimento esecutivo di condanna definitiva emessi dall'autorità giudiziaria competente (il "Provvedimento Definitivo") e tale inadempimento si protragga, da parte dell'Emittente, per 180 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica del Provvedimento Definitivo, ovvero sia iniziata, nei confronti dell'Emittente l'esecuzione forzata del Provvedimento Definitivo, che non sia abbandonata o opposta con successo entro 280 giorni di calendario dal suo inizio purché l'importo di cui al Provvedimento Definitivo ecceda Euro 10 milioni (diecimilioni);</p> <p>(iv) -l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie <u>(intese quali sospensioni complessive delle obbligazioni di pagamento relative a qualsiasi genere di passività nei confronti della generalità dei creditori)</u> o concordati stragiudiziali, effettui cessioni di beni ai propri creditori ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali;</p> <p>(iv) -l'Emittente incorra in violazioni di legge o regolamentari qualora uno qualsiasi degli eventi innanzi citati produca un effetto negativo rilevante sullo svolgimento delle relative attività;</p> <p>(vi) -in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal presente Regolamento ovvero dai Mandati, salvo che il Regolamento ovvero il Mandato non siano modificati o adeguati con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;</p> <p>(vii) -qualsiasi obbligazione relativa al pagamento o al rimborso di denaro, sia presente che futuro, diretta o come impegno di firma, assunta in relazione a denaro ricevuto in base a mutui, aperture di credito o finanziamenti di qualsiasi genere o sotto qualsiasi forma (comprese le operazioni di finanziamento con cessione di titoli o crediti pro-solvendo e le operazioni di leasing) sia con emissione di titoli, di riconoscimenti di debito, di accettazioni bancarie o altrimenti (il "Debito") dell'Emittente non venga adempiuta entro 60 giorni di calendario dalla relativa scadenza o dalla scadenza di qualsiasi periodo di proroga ad essa applicabile ovvero venga dichiarata o divenga ad altro titolo automaticamente scaduta ed esigibile prima della scadenza pattuita (l'"Inadempimento") a condizione che:</p> <p>(a) l'ammontare complessivo o individuale del Debito sia superiore a Euro 10 milioni (diecimilioni); e</p> <p>(b) l'assemblea degli Obbligazionisti approvi la richiesta di rimborso anticipato in relazione a tale evento</p> <p>fermo restando altresì che il rimborso anticipato delle Obbligazioni non avrà luogo qualora l'Emittente costituisca in deposito vincolato a garanzia del pagamento del Debito una somma corrispondente all'importo dello stesso ed eventuali accessori e ne dia comunicazione agli Obbligazionisti con avviso da pubblicarsi in conformità con quanto stabilito all'Articolo 15;</p> <p>senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni</p>
---	--

<p>intrapresi dal Rappresentante degli Obbligazionisti anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il “Rimborso Anticipato”) corrispondente al prezzo da pagarsi da parte dell'Emittente, secondo le modalità indicate nell'Articolo 9 del presente Regolamento, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista, fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciare con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la data entro la quale deve avvenire il rimborso anticipato.</p> <p>Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.</p> <p>Qualora, per effetto di Rimborsi Anticipati effettuati ai sensi del paragrafo precedente e/o dell'esercizio del Diritto di Conversione previsto all'Articolo 7, l'ammontare residuo delle Obbligazioni in circolazione sia inferiore alla soglia di Euro 5 milioni (cinquemilioni), l'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso accelerato di tutte le Obbligazioni ancora in circolazione. L'esercizio della facoltà di rimborso accelerato sarà comunicato dall'Emittente con le modalità previste dal successivo Articolo 15 (l'“Avviso di Rimborso Accelerato”) con un preavviso di non meno di 30 (trenta) ma non più di 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla data in cui avverrà il rimborso, indicata nell'Avviso di Rimborso Accelerato (la “Data di Rimborso Accelerato”).</p> <p>Fino al quinto Giorno di Borsa Aperta (come definito all'Articolo 7) antecedente la Data di Rimborso Accelerato, ciascun Obbligazionista avrà facoltà di presentare Domanda di Conversione, nei termini e alle condizioni previste nell'Articolo 7. L'Avviso di Rimborso Accelerato dovrà specificare l'ultimo giorno nel quale ciascun Obbligazionista avrà la facoltà di esercitare il Diritto di Conversione nonché la data di messa a disposizione delle Azioni di Compendio che coinciderà con la Data di Rimborso Accelerato.</p> <p>Il pagamento agli Obbligazionisti in conseguenza dell'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso accelerato avverrà alla Data di Rimborso Accelerato e sarà pari al Valore Nominale delle Obbligazioni maggiorato degli interessi maturati alla Data di Rimborso Accelerato calcolati secondo le modalità di cui all'Articolo 4. Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del rimborso accelerato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.</p>	<p>intrapresi dal Rappresentante degli Obbligazionisti anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il “Rimborso Anticipato”) corrispondente al prezzo da pagarsi da parte dell'Emittente, secondo le modalità indicate nell'Articolo 9 del presente Regolamento, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista, fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciare con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la data entro la quale deve avvenire il Rrimborso Anticipato.</p> <p>Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.</p> <p>Qualora, per effetto di Rimborsi Anticipati effettuati ai sensi del paragrafo precedente e/o dell'esercizio del Diritto di Conversione previsto all'Articolo 7, l'ammontare residuo delle Obbligazioni in circolazione sia inferiore alla soglia di Euro 5 milioni (cinquemilioni), l'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso accelerato di tutte le Obbligazioni ancora in circolazione. L'esercizio della facoltà di rimborso accelerato sarà comunicato dall'Emittente con le modalità previste dal successivo Articolo 15 (l'“Avviso di Rimborso Accelerato”) con un preavviso di non meno di 30 (trenta) ma non più di 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla data in cui avverrà il rimborso, indicata nell'Avviso di Rimborso Accelerato (la “Data di Rimborso Accelerato”).</p> <p>Fino al quinto Giorno di Borsa Aperta (come definito all'Articolo 7) antecedente la Data di Rimborso Accelerato, ciascun Obbligazionista avrà facoltà di presentare Domanda di Conversione, nei termini e alle condizioni previste nell'Articolo 7. L'Avviso di Rimborso Accelerato dovrà specificare l'ultimo giorno nel quale ciascun Obbligazionista avrà la facoltà di esercitare il Diritto di Conversione nonché la data di messa a disposizione delle Azioni di Compendio che coinciderà con la Data di Rimborso Accelerato.</p> <p>Il pagamento agli Obbligazionisti in conseguenza dell'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di Rrimborso Accelerato avverrà alla Data di Rimborso Accelerato e sarà pari al Valore Nominale delle Obbligazioni maggiorato degli interessi maturati sino alla Data di Rimborso Accelerato calcolati secondo le modalità di cui all'Articolo 4. Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rrimborso Accelerato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.</p>
<p>Articolo 11 – Regime fiscale</p> <p>Alla Data di Emissione le Obbligazioni sono soggette al regime fiscale sancito dal D.Lgs. 1 Aprile 1996, n. 239.</p>	<p><i>Invariato</i></p>

<p>Articolo 12 – Termini di prescrizione e decadenza dei diritti</p> <p>Il diritto al pagamento del capitale portato dalle Obbligazioni si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.</p> <p>Il diritto al pagamento degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi cinque anni dalla data di scadenza di tali interessi.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>Articolo 13 – Quotazione e Regime di Circolazione</p> <p>L'Emittente ha presentato domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni nell'MTA. La data di inizio delle negoziazioni sarà fissata dalla Borsa Italiana subordinatamente alla verifica della sufficiente diffusione delle Obbligazioni.</p> <p>Le Obbligazioni saranno liberamente trasferibili ed assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati. In particolare le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Pertanto in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 213/1998 ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.</p> <p>Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni.</p>	<p>Articolo 13 – Quotazione e Regime di Circolazione</p> <p>L'Emittente ha presentato domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni nel <u>1° Mercato Telematico Azionario</u>. La data di inizio delle negoziazioni sarà fissata dalla Borsa Italiana subordinatamente alla verifica della sufficiente diffusione delle Obbligazioni.</p> <p>Le Obbligazioni saranno liberamente trasferibili ed assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati. In particolare le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Pertanto in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 213/1998 ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.</p> <p>Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni.</p>
<p>Articolo 14 – Rappresentante degli Obbligazionisti – Assemblea degli Obbligazionisti</p> <p>Qualora entro il 30 novembre 2007 l'assemblea degli Obbligazionisti che verrà convocata dall'Emittente in tempo utile non proceda alla nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "Rappresentante degli Obbligazionisti"), l'Emittente chiederà la nomina del Rappresentante degli Obbligazionisti al Tribunale competente, ai sensi dell'Articolo 2417 Cod. Civ..</p> <p>L'assemblea degli Obbligazionisti potrà sostituire o revocare il Rappresentante degli Obbligazionisti come sopra nominato. Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.</p> <p>L'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte, per le altre deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle</p>	<p><i>Invariato</i></p>

disposizioni di legge.	
<p>Articolo 15 – Comunicazioni</p> <p>Ferme restando le eventuali disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ogni comunicazione richiesta o consentita in base al presente Regolamento si intenderà validamente effettuata con effetto per tutti gli Obbligazionisti mediante pubblicazione su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale.</p>	<p>Articolo 15 – Comunicazioni</p> <p>Ferme restando le eventuali disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ogni comunicazione richiesta o consentita in base al presente Regolamento si intenderà validamente effettuata con effetto per tutti gli Obbligazionisti mediante pubblicazione su almeno due <u>un</u> quotidiano di cui uno a diffusione nazionale.</p>
<p>Articolo 16– Varie, legge applicabile o controversie</p> <p>(a) La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.</p> <p>(b) Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana che si applica altresì per quant’altro non previsto nel presente Regolamento.</p> <p>(c) Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita alla esclusiva competenza del Foro di Milano.</p>	<p><i>Invariato</i></p>

RIEPILOGO NORMATIVO

Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF)

Sezione II-ter
Deleghe di voto

Art. 135-novies
(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 4, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. Il Ministero della Giustizia stabilisce con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento della delega in via elettronica, in conformità con quanto previsto nell'articolo 2372, primo comma, del codice civile. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile.

Art. 135-decies
(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Sezione III

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

- 1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.
- 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
- 3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
- 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

Art. 138

(Sollecitazione)

- 1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
- 2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139

(Requisiti del committente)

...omissis...

Art. 140

(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

...omissis...

Art. 141

(Associazioni di azionisti)

1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:

a) sono costituite con scrittura privata autenticata;

b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;

c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b)

Art. 142

(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.

2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;

b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;

c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;

b) vietare l'attività di sollecitazione quando riscontri una violazione delle disposizioni della presente sezione;

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.

3. ...omissis....

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

Regolamento Consob n. 11971

Art. 135 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell' articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136 (Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. Abrogato.

5. Il promotore consegna, anche tramite gli ultimi intermediari, il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3. 7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore, il modulo di delega.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione, ivi inclusa quella prevista dall'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico, della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1.